

Statuti

1 Denominazione, sede e scopo¹

1.1 Denominazione

¹ Con la denominazione

TanzVereinigung Schweiz TVS

TanzAssociation Suisse TAS

TanzAssociazione Svizzera TAS

è costituita un'associazione ai sensi del presente statuto e degli art. 60 e segg. del Codice civile svizzero (CC).

1.2 Sede

¹ La sede dell'associazione è presso la sede amministrativa.

1.3 Scopo

¹ In generale, l'associazione si propone di promuovere la danza nel senso di educazione culturale, come mezzo di sostegno alla salute e come attività ricreativa.

² L'associazione può aderire ad organizzazioni ombrello regionali e nazionali o ad altre organizzazioni.

1.4 Neutralità

Nella sua organizzazione, direzione e gestione, l'associazione è politicamente neutrale e indipendente.

2 Membri

2.1 Categorie associative

¹ Possono diventare membri dell'associazione tutte le persone fisiche o giuridiche che riconoscono l'autorità degli statuti dell'associazione.

² L'associazione è composta da:

- Membri attivi
Persone fisiche con diritto di voto e di elezione.
- Membri passivi
Persone fisiche o giuridiche senza diritto di voto o di elezione.
- Membri onorari
Coloro che hanno contribuito in modo significativo allo sviluppo dell'associazione possono essere nominati membri onorari dal Comitato direttivo. Non hanno diritto né di voto né di elezione.

³ Tutti i membri (persone fisiche o giuridiche) beneficiano, attraverso l'adesione all'associazione, delle condizioni preferenziali definite negli accordi di partenariato dell'associazione.

¹ Per motivi di leggibilità, qui di seguito viene utilizzata solo la forma maschile. Ogni volta che appare la forma maschile, può riferirsi a una donna o a un uomo.

2.2 Domande di ammissione

¹ Qualsiasi persona fisica o giuridica può richiedere l'ammissione all'associazione in una delle due categorie.

² Le domande di ammissione vanno presentate al Comitato direttivo il quale può rifiutare l'adesione senza indicarne i motivi.

2.3 Cessazione dell'affiliazione

Lo status di membro si estingue

¹ per le persone fisiche, in seguito a dimissioni, esclusione o decesso.

² per le persone giuridiche, in seguito a dimissioni, esclusione o scioglimento.

2.4 Dimissione/Esclusione

¹ Le dimissioni di un membro attivo, onorario o passivo (individuo, coppia, famiglia, azienda) possono essere presentate per iscritto entro 30 giorni dalla fine dell'anno civile in corso .

² Le dimissioni di un membro passivo (Scuola di danza affiliata) possono essere presentate per iscritto entro 90 giorni dalla fine dell' anno civile in corso.

³ Il Comitato può escludere con effetto immediato un membro dell'associazione per inosservanza degli Statuti dell'associazione o per mancato pagamento della quota. Non vi è alcun diritto di appello all'Assemblea generale.

3 Organizzazione

3.1 Corpi

¹ Gli organi dell'associazione sono:

- L'Assemblea generale
- Il Comitato direttivo
- L'Ufficio di revisione, se le disposizioni della legge sulle associazioni (CC art. 69b) lo prevedono.

3.2 Assemblea generale

3.2.1 Compiti e competenze

¹ L'Assemblea generale è l'organo supremo dell'associazione. È composta di tutti i suoi membri con diritto di voto.

² La competenza dell'Assemblea generale comprende tutti gli oggetti che le sono attribuiti dalla legge o dagli Statuti. Ha le seguenti competenze:

- approva i verbali dell'Assemblea generale precedente
- approva i rapporti annuali di tutti gli organismi
- approva e adotta il bilancio e le relazioni di revisione contabile, nella misura in cui ciò sia necessario in virtù delle disposizioni della legge sulle associazioni (CC art. 69b)
- concede il discarico al Comitato direttivo
- approva il bilancio e il programma annuale

- stabilisce la quota annuale dei membri
- elegge il presidente, il tesoriere e i membri del Comitato direttivo
- nomina un revisore, se lo richiedono le disposizioni della legge sulle associazioni (CC art. 69b).
- adotta eventuali modifiche statutarie
- prende posizione sulle proposte del Comitato direttivo e dei suoi membri
- si pronuncia sulla continuazione, lo scioglimento o la fusione dell'associazione

3.2.2 Convocazione

¹ L'Assemblea generale si riunisce generalmente durante i primi quattro mesi dell'anno, su convocazione del Comitato direttivo. Il Comitato direttivo o un quinto dei membri dell'Assemblea generale può convocare un'Assemblea generale ogni qualvolta ve ne sia la necessità. In questo caso L'Assemblea deve tenersi entro due mesi dalla presentazione della domanda.

² L'avviso di convocazione dell'Assemblea generale, con indicazione dell'ordine del giorno, deve essere inviato dal Comitato direttivo con almeno 30 giorni di anticipo. L'Assemblea generale non può decidere su questioni che non figurano all'ordine del giorno.

³ Il Comitato direttivo può trattare per iscritto gli argomenti che richiedono un'Assemblea generale con un tempo di ritorno di tre settimane. Se meno della metà dei membri votanti vota su tali punti, essi sono automaticamente delegati alla competenza del Comitato generale.

L'Assemblea generale, convocata ai sensi degli Statuti, delibera validamente, indipendentemente dal numero dei soci presenti.

3.2.3 Procedura di voto

¹ Le decisioni dei membri presenti all'Assemblea sono prese a maggioranza semplice (maggioranza dei voti espressi), le astensioni non sono prese in considerazione. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.

² La modifica degli Statuti e lo scioglimento dell'associazione sono decisi a maggioranza dei 2/3 dei soci presenti all'Assemblea generale.

³ La votazione si svolge per alzata di mano, salvo richiesta di votazione a scrutinio segreto.

3.2.4 Processo verbale

Le decisioni dell'Assemblea generale devono essere verbalizzate.

3.3 Comitato direttivo

3.3.1 Compiti e competenze

¹ Il Comitato direttivo è l'organo esecutivo dell'associazione.

² Sono di competenza del Comitato Direttivo tutte le attività non riservate dalla legge o dagli Statuti ad un altro ente, in particolare:

- Preparazione e convocazione dell'Assemblea generale
- Attuazione delle decisioni prese dall'Assemblea generale
- Elaborazione di proposte di modifica degli Statuti
- Attuazione delle responsabilità, dei diritti e degli obblighi dei membri del Comitato direttivo

- Contatti con altre associazioni, autorità pubbliche e organismi privati e contatti con i membri
- Attuazione a medio e lungo termine degli obiettivi dell'associazione
- Preparazione del programma annuale
- Pianificazione e realizzazione delle attività dell'associazione
- Redazione dei regolamenti
- Elezione dei membri delle commissioni o della direzione, nominati dal Comitato direttivo.
- Ammissione o esclusione dei membri dell'associazione
- Nomina dei membri onorari

Il regolamento giuridicamente vincolante per la firma è iscritto nel Registro di commercio.

3.3.2 Composizione / Presidente / Organizzazione

¹ Il Comitato direttivo è composto di un minimo di 3 e un massimo di 7 membri e si presenta come segue:

- Il presidente
- Il segretario (vicepresidente)
- Il tesoriere
- Altri membri del Comitato direttivo

² Il Comitato direttivo si costituisce esso stesso, ad eccezione del presidente, che viene eletto dall'Assemblea generale.

³ Se il presidente si dimette durante un anno di mandato, il vicepresidente subentra al presidium fino alla successiva Assemblea generale.

⁴ Se il Comitato direttivo lo ritiene necessario e opportuno, può nominare una direzione, delle commissioni o dei consulenti a sostegno del suo lavoro.

3.3.3 Durata del mandato

¹ L'Assemblea generale elegge i membri del Comitato direttivo per un mandato biennale. I membri del Comitato possono essere rieletti al termine del mandato biennale.

² Qualora un membro del Comitato direttivo si dimetta durante il suo mandato, il Comitato direttivo può sostituirlo, su richiesta del presidente, o su sua richiesta. Il membro del Comitato direttivo entrante deve essere approvato dall'Assemblea generale in occasione della prossima Assemblea generale.

Il direttore amministrativo è eletto per un mandato di 6 anni.

3.3.4 Convocazione / Risoluzioni

¹ Il presidente, in caso di assenza, il vicepresidente o, se necessario, due membri del Comitato convocano il Comitato direttivo per iscritto.

² Il quorum si raggiunge quando almeno la metà dei membri è presente o raggiungibile in teleconferenza.

³ Le decisioni del Comitato direttivo vengono adottate con la maggioranza semplice dei membri presenti. Il presidente vota con gli altri membri e, in caso di parità di voti, prevale il voto del presidente.

⁴ Le decisioni (documento firmato) su una domanda depositata possono essere prese anche mediante scambio di corrispondenza, a condizione che un membro del Comitato direttivo non richieda una deliberazione orale. Una decisione è approvata se la maggioranza di tutti i membri del Comitato è favorevole. Una risoluzione è adottata se approvata a maggioranza dei membri del Comitato. Tali decisioni devono anche essere registrate in un verbale scritto.

3.3.5 Processo verbale

I verbali delle decisioni prese durante le riunioni del Comitato direttivo devono essere redatti.

3.4 Ufficio di revisione

L'obbligo di revisione è determinata dalle disposizioni della legge sulle associazioni (art. 69b CC).

4 Finanza

4.1 Esercizio annuale

L'esercizio annuale ha inizio il 1° gennaio e finisce il 31 dicembre di ogni anno.

4.2 Mezzi finanziari

¹ I mezzi finanziari dell'associazione provengono da:

- quota di adesione
- quote
- donazioni
- sovvenzioni di organizzazioni ombrello o altre organizzazioni che contribuiscono alla promozione della danza
- elargizioni
- entrate varie

² Le spese ordinarie comprendono:

- Quote di adesione per l'affiliazione a organizzazioni ombrello o ad altre organizzazioni
- Onorari di consulenza, costi salariali, spese amministrative e rimborso spese
- Spese varie

4.3 Determinazione dei contributi

¹ Le quote annuali sono fissate dall'Assemblea generale.

² I membri del Comitato direttivo e i membri onorari sono esonerati dal pagamento delle quote associative.

5 Responsabilità

Gli obblighi finanziari dell'associazione sono garantiti dal suo patrimonio ed è esclusa la responsabilità personale dei membri.

6 Scioglimento dell'associazione

¹ Lo scioglimento dell'associazione viene deciso solo dall'Assemblea generale straordinaria, convocata appositamente a tal fine.

² Lo scioglimento dell'associazione può essere deciso solo con una maggioranza di due terzi dei membri presenti.

³ La liquidazione avviene tramite i membri del Comitato direttivo; i poteri dell'Assemblea generale restano in vigore al momento della liquidazione.

⁴ Su richiesta del Comitato, l'Assemblea generale decide in merito all'utilizzo dei beni dell'associazione. In nessun caso gli averi possono essere restituiti ai membri dell'associazione.

7 Disposizioni finali

¹ I presenti Statuti sono stati adottati dall'Assemblea generale del ... aprile 2019.

² Essi entrano in vigore con effetto immediato.

TANZ Associazione Svizzera TAS



Walter Varisco
Presidente



Tobias Nussbaum
Vicepresidente

Fondata il 9 ottobre 2006.

Prima revisione statutaria: 1° gennaio 2012, approvata dall'Assemblea generale dell' 8 giugno 2012.

Seconda revisione statutaria: 1° novembre 2013, approvata dall'Assemblea generale del 1° novembre 2013.

Terza revisione statutaria: 27 marzo 2019, approvata dall'Assemblea generale del 27 marzo 2019.